



COMUNICATO UFFICIALE N.19

Il Giudice Sportivo Nazionale Avv. Massimo Pettinelli con, Avv. Marco Stefano Marzano, Avv. Sebastiano Guarnaschelli, Avv. Fulvia Finotti, Avv. Margherita Giacoppo, Dott.ssa Rosella Santoro, Avv. Alessandro Rosi, Segretaria Sig.ra Lorella Di Giacomo, ha omologato

LE GARE DI CAMPIONATO DI SERIE A1/A2/A3 MASCHILE DAL 4 AL 7-1-2021

e adottato i seguenti provvedimenti:

A) A CARICO TESSERATI

AMMONITI

ALBERINI ALESSIO (HRK MOTTA DI LIVENZA TV)

B) A CARICO SODALIZI

FRANCO TIGANO PALMI RC – Richiamo per insufficiente numero addetti al servizio asciugatura e raccattapalle.

C) OMOLOGHE

GARA A2M G.CONSOLE CENT.LATTE BS – PRISMA TARANTO DEL 03/01/2021

Il Giudice Sportivo Nazionale, esaminati gli atti ufficiali di gara, letto l'esposto presentato dalla Società Prisma Taranto e la successiva istanza inoltrata dalla Atlantide Pallavolo Brescia (G.CONSOLE CENT.LATTE),

PREMESSO

- che la Soc. Prisma Taranto ha chiesto a questo Giudice che la gara in epigrafe non venisse omologata perché, per effetto di un provvedimento abnorme (cartellino rosso), assunto in violazione del regolamento Video-check da parte del primo arbitro, l'incontro non poteva considerarsi correttamente concluso e quindi doveva disporsi la ripetizione dello stesso. Disposta la sospensione dell'omologa ai sensi dell'art.26 Reg. Giurisdizionale ed ottenute le necessarie informazioni da utilizzare ai fini istruttori, questo Giudice

OSSERVA

espletata ogni attività istruttoria finalizzata all'approfondimento del referto e del rapporto arbitrale, ritiene opportune alcune considerazioni di diritto, da riferirsi alla iniziativa della Soc. Prisma Taranto.

La procedura attivata mediante l'esposto appare del tutto irrituale perché in contrasto con i mezzi di contestazione e impugnazione previsti inderogabilmente dal Reg. Giurisdizionale. Anche volendolo considerare di fatto e più propriamente una "istanza" in base al principio di conservazione degli atti, previsto dal più ampio ordinamento giuridico, l'esposto al vaglio di questo Giudice non risulta correttamente presentato perché non preceduto dal preannuncio, dalla successiva conferma e dal pagamento della prescritta tassa.

Questi rilievi hanno carattere dirimente rispetto all'esame di merito, comunque da non condividere, perché l'esposto descriverebbe un errore tecnico (art.37 comma 8, Reg.Gare), notoriamente sottratto al sindacato di questo Giudice.

Per tutti i precedenti rilievi questo Giudice dichiara inammissibile e improcedibile l'iniziativa della Soc.Prisma Taranto e

DELIBERA

di omologare la gara G.Consoli Cent.Latte Bs – Prisma Taranto con il risultato conseguito sul campo 3-2 (parz. 25-18; 17-25; 25-22; 17-25; 24-22), mandando all'Ufficio Campionati Lega e Ufficio Campionati Fipav per gli incumbenti di sua competenza.

Affisso in Roma l'8 Gennaio 2021

**IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
F.to Avv. Massimo Pettinelli**